

DELIBERAZIONE 9 OTTOBRE 2018

492/2018/E/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA, SEZIONE II, 1889/2018, RELATIVA ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 258/2017/E/EEL

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1036^a riunione del 9 ottobre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e in particolare l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il “Codice del processo amministrativo”;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la “Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)” (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2017, 258/2017/E/eel, recante “Decisione del reclamo presentato dalla società Cuttitta S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., pratica di connessione 107082875” (di seguito: deliberazione 258/2017/E/eel);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione II, 30 luglio 2018, 1889 (di seguito: Tar Lombardia 1889/2018);

- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e, in particolare, gli Allegati A e B;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 258/2017/E/eel, l’Autorità ha deciso il reclamo presentato dalla società Cuttitta S.r.l. (di seguito anche: reclamante) nei confronti di e-distribuzione S.p.a., (di seguito anche: gestore), con riferimento alla pratica di connessione 107082875, riguardante il mancato avvio, da parte del gestore, dei lavori di realizzazione dell’impianto per la connessione alla rete elettrica di distribuzione, dell’impianto di produzione da fonte rinnovabile, di potenza pari a 243 kW, da realizzare in via Calamandrei, a Licata (AG), nella titolarità del reclamante;
- in particolare, con la richiamata deliberazione 258/2017/E/eel, l’Autorità ha ritenuto che, nella fattispecie oggetto di decisione, dovesse trovare esclusiva applicazione la procedura abilitativa semplificata (p.a.s.), di competenza del Comune, per la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, di piccola taglia, prevista dal decreto legislativo 28/11 ed ha, pertanto, prescritto al gestore di rete, in accoglimento del reclamo, di dare avvio, entro venti giorni dalla notifica della decisione, ai lavori di realizzazione dell’impianto di rete;
- e-distribuzione S.p.a. ha impugnato, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, la deliberazione 258/2017/E/eel;
- con sentenza 1889/2018, il Tar Lombardia ha accolto il ricorso del gestore e, per l’effetto, ha annullato la deliberazione impugnata, stabilendo che *“Il ricorso è fondato nella parte in cui contesta la perplessità della motivazione dell’atto per aver escluso a priori l’applicabilità dell’art. 108 del Regio Decreto 1775/1933. Si tratta di questione logicamente precedente quella di stabilire se la norma sia stata abrogata dalla successiva riforma normativa e, di conseguenza, ha carattere assorbente”*;
- il Tar Lombardia ha, inoltre, rilevato che *“Dall’esame degli atti risulta che il provvedimento impugnato nega in radice l’applicabilità dell’autorizzazione regionale prevista dall’art. 108 del Regio Decreto 1775/1933 in quanto “nella fattispecie l’elettrodotto da realizzarsi è di tensione pari a 20.000 V, e, quindi, non sarebbe, comunque, neppure in ipotesi, riconducibile entro l’ambito*

applicativo del sopracitato articolo 108 del Regio Decreto nel quale rientrano, sì, le linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica aventi tensione superiore e inferiore a 5.000 V, ma solo per quest'ultime è espressamente richiesto il parere del Genio Civile". Secondo il Tribunale "In realtà l'articolo 108 del Regio Decreto 1775/1933, prevede che: "Le linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aventi tensione non inferiore a 5000 volta sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici può subordinare l'autorizzazione alla osservanza di speciali obblighi per la tutela degli interessi generali connessi alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica. Spetta al prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile, di autorizzare l'impianto di linee di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica di tensione inferiore a quella suindicata". A sua volta l'art. 111 prevede che "Le domande di autorizzazione per costruzione di nuove linee o per varianti a quelle esistenti, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire, sono presentate al prefetto o al Ministro dei lavori pubblici, secondo la rispettiva competenza, per tramite dell'ufficio del Genio civile, il quale, ove non abbiano già provveduto i richiedenti, ne dà notizia alle autorità di cui all'art. 120 ed al pubblico mediante avviso nel foglio degli annunci legali della provincia";

- *ad avviso del Tribunale "Risulta quindi chiaro che non solo la norma è almeno astrattamente applicabile agli impianti di tensione pari a 20.000 V, ma anche l'intervento del Genio civile è necessario sia sopra che sotto la tensione di 5.000 V, sia pur in forme diverse: quale destinatario dell'istanza e dell'istruttoria sulla medesima sopra i 5000 V, quale organo destinato ad esprimere anche il parere sotto tale valore".*
- *Alla luce ciò conclude il giudice amministrativo "Ne consegue che l'atto va annullato per perplessità della motivazione con conseguente obbligo dell'ARERA di ripronunciarsi valutando come astrattamente applicabile alla fattispecie l'autorizzazione prevista dalla suddetta norma".*

RITENUTO CHE:

- sia necessario avviare un procedimento per l'esecuzione della sentenza del Tar Lombardia 1889/2018

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione II, 30 luglio 2018, 1889;
2. di individuare quale responsabile del procedimento, il responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie;

3. di fissare in 90 giorni, dalla data di comunicazione della presente deliberazione, il termine di conclusione del procedimento;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it

9 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini